



DCC
PIANO COMUNALE
DELLE COSTE



ELABORATO D NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

progettista : Ing. Arch. Claudia Piscitelli
consulente : Prof. Ing. Francesco Selicato
collaboratore : Ing. Martino Cassano

Sindaco: Avv. Massimo Lecci



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art 1. FINALITÀ DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DI UGENTO	5
Art 2. DEFINIZIONI	5
Art 3. ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE	7
Art 4. OGGETTO (AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE) E CONTENUTI	8
TITOLO II – DISCIPLINA DEL DEMANIO.....	8
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Art 5. ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO.....	8
Art 6. AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE	9
Art 7. LOCALIZZAZIONE DEI LOTTI CONCEDIBILI	9
CAPO II – AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO	10
Art 8. AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO	10
Art 9. AREE DESTINATE A STABILIMENTI BALNEARI (SB).....	10
Art 10. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI (SLS)	10
Art 11. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE (SL).....	11
CAPO III - AREE IN CONCESSIONE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE (SB E SLS)	11
Art 12. INDIVIDUAZIONE DEL MODULO BASE	11
Art 13. LOTTI CONCEDIBILI	11
Art 14. DEFINIZIONE DELLE AREE CONCEDIBILI.....	12
Art 15. AREE CONCEDIBILI PER SB e/o SLS.....	12
Art 16. AREE CONCEDIBILI PER ALTRI USI SU ARENILE SABBIOSO.....	13
Art 17. CONCESSIONI SU COSTA ROCCIOSA	14
Art 18. SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI.....	14
Art 19. CAMMINAMENTI	15
Art 20. MANUFATTI.....	15



Art 21.	RECINZIONI.....	16
Art 22.	CONCESSIONI CON ACCESSIBILITÀ SPECIALE	16
Art 23.	ECO-COMPATIBILITÀ DELLE STRUTTURE BALNEARI.....	17
Art 24.	GESTIONE SOSTENIBILE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA.....	18
CAPO IV - AREE CON FINALITÀ TURISTICO – RICREATIVE DIVERSE DA SB E SLS.....		19
Art 25.	DEFINIZIONE E SPECIFICA DESTINAZIONE DELLE AREE	19
Art 26.	ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO	20
Art 27.	STRUTTURE RICETTIVE ED ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE.....	20
Art 28.	SERVIZI DI ALTRA NATURA E CONDUZIONE DI STRUTTURE AD USO ABITATIVO.....	21
CAPO V – AREE CON FINALITA' DIVERSE.....		21
Art 29.	AREE CON FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE TURISTICO – RICREATIVE.....	21
Art 30.	STRUTTURE PER VARO, ALAGGIO, RIMESSAGGIO DELLE IMBARCAZIONI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	21
Art 31.	IMPIANTI PER ACQUACOLTURA E PER ESIGENZE DELLA PESCA.....	21
CAPO VI – AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE		22
Art 32.	AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE (SL).....	22
CAPO VII - AREE VINCOLATE		23
Art 33.	AREE VINCOLATE	23
TITOLO III – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE		24
Art 34.	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE.....	24
Art 35.	PARCHEGGI PUBBLICI.....	24
Art 36.	ACCESSI ALL'ARENILE	24
TITOLO IV - TITOLI ABILITATIVI E DISCIPLINA		25
Art 37.	NUOVE CONCESSIONI.....	25
Art 38.	PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO DI AREE PER FINALITA' TURISTICO- RICREATIVE (SB e/o SLS)	25
Art 39.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE	26



Art 40.	PROCEDURA DI SELEZIONE DEL GESTORE DI AREE PER FINALITA' TURISTICO- RICREATIVE (SLS).....	27
Art 41.	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL GESTORE DI ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO	28
Art 42.	PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO PER AREE CONCEDIBILI PER ALTRI USI SU ARENILE SABBIOSO.....	29
Art 43.	AREE CONCESSE SU COSTA ROCCIOSA	30
Art 44.	CONCORSO DI DOMANDE	31
Art 45.	AREE CONCESSE CON FINALITÀ TURISTICO – RICREATIVE DIVERSE DA SB E SLS (CAPO IV) E CON FINALITA' DIVERSE DA QUELLE TURISTICO -RICREATIVE (CAPO V).....	31
Art 46.	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI AREE CON FINALITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE ..	31
Art 47.	DURATA DELLE CONCESSIONI	32
Art 48.	REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI.....	32
Art 49.	CONCESSIONI TEMPORANEE	33
TITOLO V – VALENZA TURISTICA		34
Art 50.	VALENZA TURISTICA	34
TITOLO VI – INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO		34
Art 51.	INDIVIDUAZIONE AMBITI A PRIORITA' ASSOLUTA DI INTERVENTO.....	34
Art 52.	INDIVIDUAZIONE AMBITI AD INTERVENTO PRIORITARIO	34
Art 53.	LOCALIZZAZIONE DELLE AREE CONCEDIBILI	35
TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE		35
Art 54.	PROROGA AL 31.12.2020 DELLE CONCESSIONI IN ESSERE	35
Art 55.	CONCESSIONI IN ESSERE INSISTENTI IN ZONE C1 STABILI	35
Art 56.	CONCESSIONI IN ESSERE INSISTENTI IN ZONE C1 INSTABILI.....	36
Art 57.	ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI ESISTENTI	36
Art 58.	RECINZIONI.....	37
Art 59.	ACCESSI PUBBLICI	37
Art 60.	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	37
Art 61.	DEFINIZIONE DI FASCE DESTINATE AL LIBERO TRANSITO (FO e FP/3).....	37
Art 62.	MANUFATTI INSISTENTI SU DUNA COSTIERA	37



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. FINALITÀ DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DI UGENTO

Il Piano comunale delle coste di Ugento (PCC) è strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo ecocompatibile.

Il PCC fissa principi generali e detta norme specifiche, coerentemente con quanto sancito nella normativa sovraordinata, con l'obiettivo di garantire uno sviluppo economico e sociale, che contemperino gli interessi pubblici al godimento dell'ambiente naturale, alla sua salvaguardia e allo sviluppo del settore turistico, rivolgendo particolare attenzione alla tutela e conservazione delle aree ricadenti all'interno del Parco Litorale di Ugento.

Ai sensi della Legge Regionale n. 17/2015 (art. 4), il PCC si conforma ai principi e alle regole dettate dal Piano Regionale delle Coste.

Art 2. DEFINIZIONI

- **Ambito Vincolato (AV)** Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.
- **Area concedibile (FP/2)** Tratto di costa (fascia) assentibile in concessione per gli usi consentiti.
- **Battigia - Bagnasciuga (FP/1)** Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.
- **Camminamenti (CM)** Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.
- **Concessione con accessibilità Speciale (CS)** Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturalista.
- **Dividente demaniale** Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.
- **Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)** Area di spiaggia riservata al libero transito.



- **Fronte Mare (FM)** Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.
- **Linea di costa comunale (LC)** Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.
- **Linea di costa utile (LU)** Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.
- **Manufatto** Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.
- **Mare territoriale** Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.
- **Parametro di concedibilità (PC)** Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).
- **Numero teorico di utenza (NU)** Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico - sanitari, docce, chioschi - bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq. Per le coste rocciose tale parametro è assunto pari a 0,5 utenti/ml.
- **Pedane a terra** Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.
- **Pontili** Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.
- **Profondità della spiaggia (PS)** Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.
- **Spiaggia Libera (SL)** Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.
- **Spiaggia Libera con Servizi (SLS)** Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte - mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.
- **Stabilimento Balneare (SB)** Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico -produttive.
- **Struttura Precaria** Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio



di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

- **Struttura Stabile** Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.
- **Servizi minimi di spiaggia** Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco - bar, la direzione, i servizi igienico - sanitari, le docce, il primo soccorso.
- **Struttura ombreggiante** Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Art 3. ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE

Il Piano Comunale delle Coste del comune di Ugento è costituito dai seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione Generale

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI		
Elaborato	Nome Elaborato	Contenuti secondo istruzioni tecnico - operative (DEMANIO)
tav. A1	CLASSIFICAZIONE NORMATIVA SECONDO PRC	A1.1 Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche
		A1.2 Classificazione normativa
		A1.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittima
-	-	A1.4 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
tav. A2.1	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE: STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA	A1.5 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
tav. A2.2	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE: STRUTTURA AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA (COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI)	
tav. A2.3	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE: STRUTTURA AMBIENTALE ED ECOSISTEMICA (AREE PROTETTE E SITI NATURALISTICI)	
tav. A2.4	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE: STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE	
tav. A3	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI TERRITORIALI	A1.6 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali
tav. A4	MORFOLITOLOGIA COSTIERA E CARATTERIZZAZIONE DELLA COSTA	A1.7 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici
		A1.8 Caratterizzazione dei cordoni dunari
		A1.9 Individuazione delle opere di difesa e porti
tav. A5.1	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA: CLASSE DI UTILIZZAZIONE	A1.10 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f.
tav. A5.2	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA: TIPOLOGIA DI UTILIZZAZIONE	
tav. A5.3	RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA: CARATTERIZZAZIONE DEMANIO	
tav. A6	INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE FISSE E RECINZIONI ESISTENTI	A1.11 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
tav. A7	INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI DI ACCESSO E DI PARCHEGGIO ESISTENTI	A1.12 Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti



ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO			
Elaborato	Nome Elaborato	Contenuti secondo istruzioni tecnico - operative (DEMANIO)	
tav. B1	INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI COSTA UTILE E AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI	B1.1	Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile"
		B1.2	Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione
tav. B2.1	ZONIZZAZIONE DELLA FASCIA DEMANIALE: CONCESSIONI IN ESSERE PROROGATE AL 31.12.2020	A1.10	Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f.
		B2	Interventi di recupero costiero
		B3.1	Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione o traslazione degli eventuali titoli concessori non rinnovabili
		B3.3	Individuazione delle recinzioni da rimuovere
tav. B2.2	ZONIZZAZIONE DELLA FASCIA DEMANIALE: AREE CONCEDIBILI PER SB E/O SLS A DECORRERE DAL 01.01.2021	B1.3	Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo
		B1.4	Individuazione dei percorsi di connessione
		B1.5	Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
		B1.6	Individuazione delle aree con finalità diverse
tav. B3	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VINCOLATE	B1.7	Individuazione delle aree vincolate
tav. B4	INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO AL DEMANIO	B1.8	Sistema delle infrastrutture pubbliche
tav. B5	VALENZA TURISTICA	B4	Valenza Turistica

Art 4. OGGETTO (AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE) E CONTENUTI

L'area demaniale soggetta alla pianificazione risulta essere l'area compresa tra la dividente demaniale (dove la stessa non è in mare) e la linea di costa.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL DEMANIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 5. ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO



Sulla base della ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero di competenza del Comune di Ugento effettuata conformemente a quanto disposto dall'art. 4 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste (in seguito PRC), nonché sulla base dell'art. 5 delle suddette norme tecniche, il demanio marittimo di competenza del Comune di Ugento è distinto nelle seguenti aree:

- Aree con divieto assoluto di concessione;
- Aree di interesse turistico - ricreativo;
- Aree con finalità turistico – ricreative diverse da Stabilimenti Balneari e Spiaggia Libere con Servizi;
- Aree con finalità diverse da quelle turistico – ricreative;
- Aree vincolate.

Fatte salve le aree con un divieto assoluto di concessione ai sensi dell'art. 5.2 delle NTA del PRC e la disciplina stabilita in piani sovraordinati, ai fini della individuazione della destinazione delle singole aree e delle relative forme d'uso si tiene conto della criticità dell'erosione del litorale e della sensibilità ambientale come definite e classificate dalle NTA del PRC (artt. 6, 6.1, 6.2 NTA del PRC).

Art 6. AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE

Comprendono tutte quelle aree che, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione.

Nel territorio di Ugento sono state individuate le seguenti aree in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti e in particolare:

- Area annessa a "Torre Mozza" (vincolo architettonico istituito ai sensi della L. 1089/39);

Le aree sussistenti in zone con profondità di spiaggia inferiore ai 15 m, laddove non esistano condizioni di accessibilità, non possono essere in alcun modo date in concessione. Tali aree sono da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera. La rappresentazione delle aree con divieto assoluto di concessione è riportata nell'elaborato B.1.

Art 7. LOCALIZZAZIONE DEI LOTTI CONCEDIBILI

I lotti concedibili sono localizzati nei tratti di arenile sabbioso definiti come Costa Utile e dove la dividente demaniale 2010 sussiste su terra emersa, nel rispetto dei principi di massima tutela dell'ambiente e di redistribuzione della pressione antropica su tutto il litorale.



Alcuni lotti concedibili per finalità turistico-ricreative si trovano in alcuni tratti che, pur essendo classificati da PRC come zone ad elevata criticità C1, presentano una condizione stabile della costa rispetto al manifestarsi di fenomeni erosivi (Elaborato B2.1).

CAPO II – AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO

Art 8. AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO

Ai sensi dell'art. 5.3 delle NTA del PRC della Regione Puglia, si definiscono aree di interesse turistico -ricreativo, tutte quelle aree destinate a:

- Stabilimenti Balneari (SB);
- Spiagge Libere con Servizi (SLS);
- Spiagge Libere (SL).

Art 9. AREE DESTINATE A STABILIMENTI BALNEARI (SB)

La quota di costa da destinare a Stabilimenti Balneari (SB) non deve superare il 40% della linea di costa utile.

In tali aree sono assentibili manufatti funzionali all'esercizio dei servizi di spiaggia, ossia: chiosco per bar ristoro, cabine spogliatoi, docce e servizi igienici, deposito attrezzature e arredi di spiaggia, strutture ombreggianti, direzione e primo soccorso.

Tali manufatti devono presentare requisiti di precarietà.

Art 10. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI (SLS)

La quota di costa identificata ad interesse turistico - ricreativo da destinare a Spiaggia Libera con Servizi (SLS) non deve superare il 40% della linea di costa utile destinata a Spiaggia Libera, corrispondente al 24% della Costa Utile.

L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare aree da concedere per SLS anche all'interno della quota del 40% destinata a SB, in aggiunta al 24% suddetto.



Sulle aree destinate ad SLS almeno il 50% della superficie concessa e del relativo frontemare devono restare liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nella parte non interessata da attrezzature del gestore è garantita la libera e gratuita posa di ombrelloni e sdraio.

Art 11. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE (SL)

Sono quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti a titolo gratuito. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica. Non è invece consentito il transito di mezzi meccanici, il pernottamento in campeggio libero o il parcheggio di automezzi, la posa di strutture stabili o precarie.

CAPO III - AREE IN CONCESSIONE PER FINALITA' TURISTICO- RICREATIVE (SB E SLS)

Art 12. INDIVIDUAZIONE DEL MODULO BASE

Il PCC del Comune di Ugento ha individuato un modulo base non frazionabile di costa concedibile di dimensione pari a 25 ml. Il modulo base segue transetti perpendicolari alla dividende demaniale.

Ogni concessione dovrà essere pari a tale modulo o ad un suo multiplo, fino ad una massima estensione pari a 150 ml, come previsto dall'art.8.1 delle NTA del PRC.

Art 13. LOTTI CONCEDIBILI

Nelle aree concedibili ai fini della realizzazione di Stabilimenti Balneari e di Spiagge Libere con Servizi, sono definiti e devono assicurarsi percorsi di connessione, ossia fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO) destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso e tali da assicurare intervalli non superiori a 150 m. Tali fasce ortogonali devono



consentire accesso alla battigia, anche nel periodo di chiusura della struttura (ove si tratti di aree per stabilimenti balneari).

E' altresì prescritto all'interno dei perimetri dei lotti concedibili, come individuati nell'Elaborato B2.2, la realizzazione di fasce parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni:

- FP/1 di profondità pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia, è destinata al libero transito pedonale lungo la spiaggia;
- FP/2, è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;
- FP/3 intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, è destinata a fascia di rispetto del cordone dunare.

Art 14. DEFINIZIONE DELLE AREE CONCEDIBILI

L'Amministrazione si impegna, entro il 25 Aprile di ogni anno ed a partire dalla data di approvazione del PCC, a ridefinire l'andamento della linea di costa e la perimetrazione delle dune costiere, individuando di conseguenza le superfici concedibili e concesse in base ai fronti mare, superfici rispetto alle quali sarà pagato il canone annuale concessorio.

Non saranno considerati scarti inferiori al 10% nel computo delle superfici in concessione.

Qualora l'Amministrazione non provveda a tale compito, il concessionario già in essere potrà presentare istanza debitamente documentata per la modificazione delle aree in concessione.

E' assolutamente fatto divieto di interessare l'ambito dunare; qualora ciò si dovesse verificare, la concessione sarà immediatamente revocata.

Art 15. AREE CONCEDIBILI PER SB e/o SLS

Il PCC individua le aree concedibili su arenile sabbioso per SLS a decorrere dalla data di approvazione del PCC nell'Elaborato B 2.1 e di quelle per SB e/o SLS a decorrere dal 01.01.2021 nell'elaborato B 2.2., corrispondenti ai "Lotti N". Con riferimento alle suddette aree:



- L'Amministrazione ha facoltà di decidere quali lotti tra i suddetti concedere; non è tenuta, in ogni caso, a concedere obbligatoriamente tutte le aree individuate come concedibili negli Elaborati B2.1 e B2.2;
- L'Amministrazione, con riferimento all'Elaborato B2.2., ha facoltà di decidere, nei limiti prescritti dagli artt. 8 e 9, se destinare ciascun lotto oggetto di concessione a SB o SLS, a decorrere dal 01.01.2021;
- Ogni lotto concedibile per SB e/o SLS deve avere fronte mare pari al modulo di 25 ml o suoi multipli, fino al limite di 150 ml;
- E' preferibile la destinazione d'uso a SLS piuttosto che a SB;
- Deve essere assicurata l'accessibilità pubblica al lotto oggetto di concessione;
- Il concessionario ha obbligo di fornire i servizi minimi alla balneazione;
- È assolutamente vietato interessare l'ambito dunare (habitat prioritario ai sensi della Direttiva Habitat);
- Vanno rispettate le fasce di rispetto previste dal PRC in generale, e, nello specifico, dal PCC (così come normate dall'art.13 delle NTA del PCC).
- Dovrà essere accertata la cessazione dei fenomeni erosivi sull'area in esame tramite il monitoraggio periodico (Art.14);
- La concessione relativa a ciascun lotto concedibile è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, ai sensi dell'Art. 8 comma 2 della L.R.17/2015.

Per la concessione n.13 dell'elaborato grafico B2.2 si precisa che la stessa non potrà essere messa a bando, qualora permangano le situazioni problematiche attuali dovute all'intasamento prodotto dall'accumulo di posidonia..

Art 16. AREE CONCEDIBILI PER ALTRI USI SU ARENILE SABBIOSO

L'unico uso diverso da SB, SLS e SL previsto su arenile sabbioso dal PCC è il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, destinato ad attività ludico-ricreative. I lotti concedibili per tale finalità sono rappresentati nell'Elaborato B 2.2 con denominazione "Lotti A".

Per ciascun lotto concedibile è obbligatorio, ai sensi dell'art.2 "Norme di Sicurezza sull'uso delle zone del mare riservate alla balneazione" dall'Ordinanza Balneare della Regione Puglia approvata con atto dirigenziale del 22.04.2015, allestire i relativi corridoi di lancio in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione. A tal fine, il PCC individua i corridoi di lancio relativi alle suddette aree concedibili, secondo le caratteristiche prescritte dall'Ordinanza Balneare n.28/2015 della Capitaneria di Porto di Gallipoli:



- Larghezza non inferiore a 10 mt, in corrispondenza della battigia e non superiore ai 20 mt verso il largo (c.d.forma a imbuto);
- Profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (pari a 200 mt nel caso di Ugento);
- Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo, distanziati ad intervalli non superiori a 20 mt;
- Segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Art 17. CONCESSIONI SU COSTA ROCCIOSA

Il PCC non individua specifiche aree concedibili su costa rocciosa. Tuttavia, l'Amministrazione ha facoltà di concedere tratti rocciosi (tratti individuati nell'Elaborato B1 sotto la voce "costa rocciosa"), a seguito di specifica richiesta da parte di soggetti privati, secondo le modalità descritte nell'art.43, a decorrere dalla data di approvazione del PCC, purché:

- la porzione di costa rocciosa concessa sia resa interamente accessibile e messa in sicurezza;
- la porzione di costa rocciosa concessa non superi i 5000 mq di superficie;
- siano rispettati i limiti disciplinati dall'art.20;
- siano forniti agli utenti i servizi minimi;
- sia garantita, da parte del concessionario, la sistemazione delle aree con strutture amovibili che non comportino alcuna impermeabilizzazione del suolo;
- non siano eseguite opere di ancoraggio che alterino la conformazione morfologica del sito;
- siano garantite le aree da destinare a parcheggio.

Art 18. SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 10 della LR 17/2015, ogni concessionario ha l'obbligo di garantire i servizi minimi obbligatori di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione). Il concessionario deve altresì prevedere in dotazione almeno una sedia tipo "J.O.B." e una pedana che garantisca l'accesso al mare a soggetti con disabilità.

Laddove le concessioni siano a servizio di strutture ricettive, con il fine di non incrementare le volumetrie presenti, i servizi potranno essere garantiti e resi accessibili all'interno delle strutture



stesse. Tali servizi dovranno essere resi totalmente accessibili anche ai “non utenti” delle strutture ricettive. Tale obbligo risulta esteso a tutte le concessioni con finalità turistico-ricreative.

Art 19. CAMMINAMENTI

Al fine di garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti anche da parte dei soggetti diversamente abili, devono prevedersi nelle fasce F/P2, F/P3 ed FO camminamenti consistenti in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali e, nella fascia F/P3, anche ciclabili. I camminamenti devono essere realizzati con elementi rimovibili.

Art 20. MANUFATTI

Si tratta delle strutture destinate al servizio della spiaggia:

- Cabine, spogliatoi;
- Chiosco bar e ristoro;
- Servizi igienici e docce;
- Deposito attrezzature;
- Direzione e primo soccorso.

Tali manufatti devono essere di “facile rimozione”, ovvero realizzati con elementi componibili di semplice assemblaggio, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere, utilizzando soluzioni non invasive sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entroterra; possono essere mantenuti in sito anche per l'intero anno solare. Con riferimento alla densità edilizia, tali manufatti, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- Massimo 4% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
- Ulteriore 2% per la consistenza compresa tra mq 2001 e fino alla massima consistenza ammessa pari a 5000 mq.

La possibile ubicazione dei manufatti è definita nel PCC in conformità ai criteri di cui all'art. 8.3 delle NTA del PRC, ai sensi del quale:

- Sono da prevedersi, in linea di massima, nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione, e, comunque, il più distante possibile dalla battigia;
- Devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare;
- La barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;



L'altezza dei manufatti assentibili non può superare i 3,00 m dal piano ordinario della spiaggia.

Al fine di garantire uniformità negli interventi e rispetto dei connotati paesaggistico – ambientali del litorale di riferimento, sono state prodotte schede tipologiche, allegate alla presente norma, alle quali il concessionario può adeguarsi:

- Scheda tipologica A: Chiosco bar e ristoro;
- Scheda tipologica B: Cabina spogliatoio e WC;

I manufatti devono essere dotati di impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.

E' possibile, altresì, installare strutture ombreggianti, di facile rimozione, destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. Le stesse devono avere copertura di tipo precario ed essere aperte almeno per la metà del perimetro che le delimita.

La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

Art 21. RECINZIONI

E' vietata la realizzazione di recinzioni. Qualsiasi barriera che limiti l'accesso al demanio dovrà essere rimossa.

Tutte le recinzioni ricadenti in area demaniale, che delimitino impropriamente spazi di pertinenza privati dovranno essere anch'esse rimosse, a meno che gli interessati non ottengano di propria iniziativa la sdemanializzazione delle aree.

Per garantire la salvaguardia del cordone dunare, in assenza di qualsiasi forma di protezione, è richiesta la delimitazione dello stesso cordone mediante l'apposizione di paletti in legno e corde posizionati ad una distanza pari a 2 mt dal cordone dunare stesso, comunque orditi dell'altezza massima di m. 1,50.

E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda. E' altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

Art 22. CONCESSIONI CON ACCESSIBILITÀ SPECIALE

Tra le aree individuate nella tavola B2.1 quali "Aree concedibili per SLS" e nella tavola B2.2 quali "Aree concedibili per SB e SLS", potranno essere previste concessioni con accessibilità



speciale consentita anche agli animali domestici (“baubeach”), come previsto dall’art.5.3 delle NTA del PRC.

Art 23. ECO-COMPATIBILITÀ DELLE STRUTTURE BALNEARI

Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo.

Nell’affidamento delle aree in concessione, pertanto, si darà priorità a coloro che si impegneranno ad attuare le forme di gestione eco-compatibile delle strutture balneari.

Di seguito si elencano alcune strategie possibili:

Risparmio delle risorse idriche

- Recupero acque piovane e acque grigie provenienti da docce e riutilizzo per scarichi di servizi igienici e altri usi consentiti;
- Installazione di riduttori di flusso nelle docce e negli altri dispositivi idrici;
- Distribuzione di materiale divulgativo che informi i turisti degli strumenti adottati per la riduzione dei consumi idrici invitandoli ad un uso parsimonioso dell’acqua.

Risparmio delle risorse energetiche

- Contenimento dei consumi energetici con l’utilizzo di dispositivi elettrici a basso consumo.

Riduzione dei rifiuti

- Raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti prodotte sulla spiaggia, con il minimo di: carta, plastica, vetro, lattine;
- Distribuzione di materiale divulgativo sulla corretta differenziazione dei rifiuti e sull’utilità di effettuare la raccolta differenziata.

Modalità gestionali

- Creazione di info - point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione, sulle condizioni meteo – marine della zona e sulla presenza di pollini, nonché ricevere consigli



sui comportamenti da tenere per il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, ivi incluse le risorse peculiari del Parco Litorale di Ugento;

- Installazione di pannelli informativi sulle principali peculiarità presenti sulla costa di Ugento.
- Somministrazione di prodotti locali e a km 0.

Art 24. GESTIONE SOSTENIBILE DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA

In considerazione del fatto che la presenza dei banchi di posidonia spiaggiata fa parte integrante dell'ecosistema costiero e svolge un'azione strategica di protezione delle spiagge dal fenomeno dell'erosione, si ritiene preferibile il mantenimento in loco dei banchi di Posidonia.

Qualora il mantenimento in loco dei banchi non sia compatibile con le esigenze della balneazione, i titolari delle concessioni, dopo aver portato a termine la pulizia della spiaggia dai rifiuti, sono autorizzati alla rimozione dei banchi di Posidonia secondo le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di pulizia della spiaggia e la rimozione della posidonia spiaggiata deve essere effettuata con l'uso di rastrelli e, nel caso di lunghezza della spiaggia superiore ai 300 (trecento) metri, anche con mezzi meccanici gommati leggeri. Eventuali rifiuti residui di piccole dimensioni devono essere asportati mediante l'utilizzo di setacci. E' sempre vietato l'uso di mezzi cingolati.
2. I mezzi meccanici, in ogni caso, non devono transitare sulle dune, né su presenze arbustive o arboree tutelate; è vietato arrecare pregiudizio, in qualunque modo, agli apparati radicali delle essenze vegetazionali esistenti o produrre modificazioni di qualunque natura all'assetto geomorfologico. La pulizia delle dune e delle aree demaniali marittime coperte da qualsivoglia vegetazione deve essere effettuata esclusivamente con strumenti manuali (rastrello e punzone).
3. Le operazioni devono essere effettuate con particolare cautela in modo da evitare l'asporto di sabbia.
4. La sabbia pulita deve essere ridistribuita lungo la spiaggia ed i rifiuti devono essere smaltiti secondo la vigente normativa.
5. Le operazioni di rimozione della posidonia spiaggiata devono essere effettuate in modo da non comportare l'indebolimento della struttura difensiva dell'arenile e, pertanto, non possono essere effettuate nel periodo invernale, salvo eventi di eccezionale intensità, in quanto priverebbero le spiagge della protezione fornita dai banchi, esponendole a modificazioni dovute all'azione delle mareggiate.



6. Le operazioni di pulizia della spiaggia devono avere inizio preferibilmente con decorrenza dal 15 (quindici) aprile, in considerazione del fatto che la stagione balneare inizia il primo maggio. La profondità dell'intervento di rimozione dei rifiuti e della posidonia deve essere limitata ai primi 10 (dieci) centimetri. La rimozione della posidonia deve riguardare solo gli strati più superficiali di foglie asciutte, lasciando quelle bagnate in loco per una rimozione successiva; una volta eliminati tutti gli eventuali rifiuti, la posidonia deve essere accumulata temporaneamente in zone appartate della stessa spiaggia in strutture di contenimento, quali tutori infissi nella sabbia raccordati da rete a maglia fitta o simili, che ne assicurino l'aerazione ed evitino la dispersione eolica e i cattivi odori. Le quantità di accumulo non devono consentire fenomeni di putrefazione; le strutture di contenimento non possono essere realizzate ove sia presente vegetazione pioniera, il piede delle dune mobili ed embrionali, anche di neoformazione potenziale, e le dune fisse. La posidonia accumulata deve essere ridistribuita nella medesima spiaggia al termine della stagione balneare. E' vietato trasportare i banchi di posidonia in spiagge diverse da quelle nelle quali sono stati raccolti. Eventuali spostamenti sono possibili solo se definiti nell'ambito di progetti che abbiano acquisito gli specifici pareri di competenza.
7. Nei casi in cui si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di posidonia e la frequentazione delle spiagge (ad esempio in caso di fenomeni putrefattivi o di mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'Amministrazione comunale e i titolari di concessioni demaniali marittime devono rimuovere permanentemente la posidonia spiaggiata e curare il conseguente smaltimento secondo la vigente normativa.

CAPO IV - AREE CON FINALITÀ TURISTICO – RICREATIVE DIVERSE DA SB E SLS

Art 25. DEFINIZIONE E SPECIFICA DESTINAZIONE DELLE AREE

Per aree con finalità diverse si intendono quelle aree demaniali destinate a concessioni turistico – ricreative diverse da Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi, nell'ambito delle



aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale. In tali aree sono comprese quelle parti del demanio marittimo di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 della LR 17/2015, disciplinate con provvedimento assunto ai sensi dell'art. 34 Cod. Nav., relative a pertinenze, nonché ad aree ed opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi e oggetto di concessione ex art. 36 Cod. Nav.

Il PCC non individua specifiche aree concedibili con finalità turistico – ricreativa diverse da SB e SLS. Tuttavia, l'Amministrazione ha facoltà di concedere aree l'uso di aree insistenti nel demanio marittimo – al di fuori dell'arenile sabbioso -, a seguito di specifica richiesta da parte di soggetti privati, da destinare a:

- Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- Strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo.

Art 26. ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO

Nelle aree - al di fuori dell'arenile sabbioso – concesse per esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, è consentita l'installazione di piccoli chioschi per la vendita di cibi precotti e bevande, caratterizzati da strutture a carattere temporaneo realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni.

Gli interventi devono essere compatibili con gli strumenti di pianificazione del territorio sovraordinati, nonché con lo strumento urbanistico comunale.

L'altezza dei manufatti, obbligatoriamente amovibili, non può superare i 3,00 m.

Art 27. STRUTTURE RICETTIVE ED ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

Il PCC permette il rilascio di concessioni - al di fuori dall'arenile sabbioso - destinate all'installazione di chioschi e all'organizzazione di spazi aperti, coerentemente con quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Va in ogni caso garantita l'accessibilità e vanno evitate le recinzioni.

L'altezza dei manufatti, obbligatoriamente amovibili, non può superare i 3,00 m.



Art 28. SERVIZI DI ALTRA NATURA E CONDUZIONE DI STRUTTURE AD USO ABITATIVO

Qualora, entro l'arco temporale di un anno, non siano avviate procedure di sdemanializzazione per garantire l'uso esclusivo di tali aree ai privati, queste aree potranno essere mantenute nella proprietà privata se si inoltra formale richiesta di concessione.

CAPO V – AREE CON FINALITA' DIVERSE

Art 29. AREE CON FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE TURISTICO – RICREATIVE

In tali aree sono comprese quelle parti del demanio marittimo di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 della LR 17/2015, disciplinate con provvedimento assunto ai sensi dell'art. 34 cod. Nav., relative a pertinenze, nonché ad aree ed opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi e oggetto di concessione ex art. 36 cod. Nav.

Il PCC non individua specifiche aree concedibili con finalità diverse da quelle turistico – ricreative diverse da SB e SLS. Tuttavia, l'Amministrazione ha facoltà di concedere l'uso di aree insistenti nel demanio marittimo – al di fuori dell'arenile sabbioso -, a seguito di specifica richiesta da parte di soggetti privati, da destinare a:

- Strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- Impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
- Altro uso in concessione.

Art 30. STRUTTURE PER VARO, ALAGGIO, RIMESSAGGIO DELLE IMBARCAZIONI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Per tali aree è consentito esclusivamente il recupero degli scivoli esistenti per alaggio e varo di imbarcazioni di tipo leggero e comunque tutte le opere connesse al recupero conservativo, con caratteristiche di basso impatto ambientale.

Nella zona devono essere posti cartelli con cui vengono opportunamente segnalate tutte le situazioni di possibile pericolo derivanti dall'attività svolta.

Art 31. IMPIANTI PER ACQUACOLTURA E PER ESIGENZE DELLA PESCA

Gli impianti per acquacoltura marina devono rispondere ai seguenti criteri e obiettivi:



- Aderenza al sistema comunitario di eco gestione e audit (Reg. CE 1221/2009);
- Promozione degli allevamenti biologici (Reg. CE 2092/91);
- Coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore della pesca e con le normative di carattere ambientale;
- Rispetto dei requisiti tecnici di selettività previsti dal diritto comunitario;
- Collocazione compatibile con le indicazioni di cui al Regolamento CE n. 1198/2006.

Il Responsabile del Settore dovrà valutare la domanda di concessione anche con riguardo alla compatibilità dell'insediamento con le esigenze della balneazione, della navigazione e della pesca.

CAPO VI – AREE NON OGGETTO DI CONCESSIONE

Art 32. AREE DESTINATE A SPIAGGE LIBERE (SL)

Le aree destinate a spiaggia libera sono individuate nelle zone demaniali di più facile accesso.

Nell'ambito delle aree destinate a spiaggia libera possono essere identificate apposite aree adibite esclusivamente allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo. Per queste manifestazioni il Comune può rilasciare, a seguito di specifica richiesta da parte dei soggetti privati, associazioni ed enti, la relativa autorizzazione e/o concessione temporanea, come disciplinato dall'art.49 delle presenti NTA.

Nelle aree destinate a spiaggia libera è consentito il transito di mezzi meccanici di tipo gommato, solo se finalizzato alla pulizia della spiaggia.

In tali aree l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso sono assicurati dal Comune anche tramite forme di collaborazione pubblico-privato.

Il Comune si fa carico, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

- a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;



- c) di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, dove possibile senza compromettere i cordoni dunari;
- d) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti.

CAPO VII - AREE VINCOLATE

Art 33. AREE VINCOLATE

Vi rientrano tutte le aree della fascia demaniale sulle quali insistono vincoli di natura territoriale, e il cui uso in concessione è subordinato a preventivo atto autorizzativo da parte dell'Ente o dell'Ufficio preposto alla tutela.

Nel caso in cui l'area chiesta in concessione - al di fuori dell'arenile sabbioso - sia gravata da una pluralità di vincoli, l'autorità procedente indice una conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241 del 1990 e smi. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla convocazione della conferenza medesima.



TITOLO III – SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Art 34. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Al fine della riqualificazione urbana, del miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi relativi all'offerta turistico-balneare, conformemente alle indicazioni di cui all'art. 5 delle NTA del PRC il Comune di Ugento assicura un sistema di infrastrutture funzionale alla massima fruibilità del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Il PCC individua modalità di accesso all'arenile sabbioso ed indica possibili aree da destinarsi a parcheggio.

Art 35. PARCHEGGI PUBBLICI

Si specifica che, poiché il PCC non può modificare il regime d'uso dei suoli, le aree individuate nella tav. B3 rappresentano una mera indicazione puntuale delle aree destinabili a parcheggio.

Tali aree sono state individuate con il fine di regimentare il traffico nei periodi di picco estivi e conseguentemente di ridurre l'impatto antropico nella zona retrodunale, oltre che con il fine di realizzare un sistema strutturato per garantire un buon funzionamento del trasporto pubblico.

Le aree adibite a parcheggio dovranno seguire la domanda turistica, incrementando la disponibilità di aree nei periodi di picco estivi e riducendola nel periodo invernale.

I parcheggi dovranno essere pavimentati con materiali permeabili che consentano il deflusso delle acque, ovvero non prevedendo alcun trattamento superficiale del terreno.

Art 36. ACCESSI ALL'ARENILE

I percorsi pedonali di accesso al mare sono individuati con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri. In alcuni casi, per non compromettere il cordone dunare, la distanza fra due accessi consecutivi è stata ampliata.

Tali percorsi devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie.



TITOLO IV - TITOLI ABILITATIVI E DISCIPLINA

Art 37. NUOVE CONCESSIONI

Tutti gli interventi ammessi dal PCC potranno essere realizzati previa acquisizione di titoli abilitativi secondo procedure di legge.

Il rilascio di concessioni demaniali a decorrere dalla data di approvazione del PCC, destinate esclusivamente a SLS, con riferimento ai lotti "N" rappresentati nell'Elaborato B 2.1, è disciplinato dagli articoli seguenti, ai sensi delle NTA del PRC, della L.R. 17/2015 e del Codice della Navigazione, perseguendo obiettivi di tutela dell'ambiente e del contenimento dei fenomeni di erosione costiera.

Il rilascio di concessioni demaniali a decorrere del 01.01.2021, con riferimento ai lotti "N" rappresentati nell'Elaborato B 2.2, e la tipologia delle stesse è disciplinato dagli articoli seguenti, ai sensi delle NTA del PRC, della L.R.17/2015 e del Codice della Navigazione, perseguendo obiettivi di tutela dell'ambiente e del contenimento dei fenomeni di erosione costiera.

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di attrezzare autonomamente i lotti concedibili, destinandoli a SLS, e affidandone la sola gestione a soggetti idonei, a mezzo di bando a evidenza pubblica e comunque secondo modalità e adempimenti conformi alle leggi vigenti sovraordinate.

Art 38. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO DI AREE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE (SB e/o SLS)

La procedura per l'assegnazione delle aree concedibili destinate a SLS, come rappresentate nell'Elaborato B 2.1 come "Lotti N", a decorrere dalla data di approvazione del PCC, è avviata a seguito di bando pubblico ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della LR 17/2015.



La procedura per l'assegnazione delle aree concedibili destinate a SB e/o SLS, come rappresentate nell'Elaborato B 2.2 come "Lotti N", a decorrere dalla data del 01.01.2021, è avviata a seguito di bando pubblico ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della LR 17/2015.

La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.

L'Amministrazione in sede di bando pubblico definisce, in aggiunta ai punti a), b), c), d), e), f) dell'art.8 comma 3 della LR 17/2015:

- la localizzazione (a mezzo di rilievo celerimetrico) del lotto a base di gara, entro i perimetri definiti quali aree concedibili per SB e/o SLS nel presente PCC;
- la destinazione del lotto a base di gara (SB o SLS), purché nei limiti definiti dagli art. 8 e 9;
- la consistenza del lotto stesso a base di gara, con fronte mare pari al modulo base definito all'art. 11 o suoi multipli, entro i perimetri definiti quali aree concedibili per SB e/ SLS nel presente PCC;
- se la concessione è prevista con accessibilità speciale.

I parametri di valutazione nella definizione dei criteri per l'assegnazione della concessione sono individuati nell'articolo seguente.

Art 39. PARAMETRI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Ai fini dell'assegnazione di nuove concessioni per attività turistico – ricreative destinate a SB e SLS, nella definizione dei criteri da applicare nella valutazione dei progetti concorrenti il Comune si avvale dei seguenti parametri.

a. Tutela del paesaggio e dell'ambiente:

- Modalità di accessibilità compatibili;
- Coerenza con politiche e programmi di sviluppo e valorizzazione di strumenti sovraordinati, quali il Piano del Parco Litorale di Ugento;
- Utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili e di facile rimozione;
- Aspetti progettuali inerenti il risparmio energetico, il recupero idrico e l'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico, secondo quanto riportato all'Art.23;
- Aspetti igienico-sanitari (reti tecnologiche e modalità di scarico);



- Realizzazione di percorsi e camminamenti lungo l'intero tratto costiero, in cui si ponga particolare attenzione al sistema delle pedane per il superamento delle barriere architettoniche, secondo le indicazioni del PCC sia in termini di localizzazione, sia in termini di modalità e tipologie costruttive;
- Realizzazione di un sistema di parcheggi ecosostenibili, permeabili, che permettano il deflusso delle acque, legati alla fruizione del litorale. I parcheggi dovranno inoltre contenere spazi riservati alla sosta delle auto con carburanti ecologici e delle biciclette.

b. Standard qualitativi

- Accessibilità e fruibilità in particolare per le categorie svantaggiate e meritevoli di tutela (portatori di handicap, anziani, bambini);
- Qualità dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizio medico-sanitario, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, noleggio canoe e pedalò, ecc.);
- Modalità di trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia;
- Realizzazione di percorsi e camminamenti lungo l'intero tratto costiero, in cui si ponga particolare attenzione al sistema delle pedane per il superamento delle barriere architettoniche, secondo le indicazioni del PCC sia in termini di localizzazione, sia in termini di modalità e tipologie costruttive;
- Presenza di sistemi di guida e orientamento specifici per persone cieche o ipovedenti;
- Accessibilità a tutti i servizi presenti (area ricreativa, ristorazione, servizi ecc.);
- Presenza, nell'area ricreativa, di giochi utilizzabili anche da bambini con disabilità;

c. Aspetti gestionali:

- Gestione diretta della concessione demaniale;
- Metodi di vagliatura e pulizia anche nei tratti di spiaggia adiacenti;
- Creazione di posti di lavoro e numero di occupati da indicare con progetto gestionale;
- Indotto occupazionale sul territorio determinato da attività turistico-ricettive in essere;
- Somministrazione di prodotti locali e a km 0.

Art 40. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL GESTORE DI AREE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE (SLS)



L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di attrezzare, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti NTA, autonomamente i lotti concedibili rappresentati come lotti "N" nell'Elaborato B2.1, destinandoli a SLS, a decorrere dalla data di approvazione del PCC.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di attrezzare, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti NTA, autonomamente i lotti concedibili rappresentati come lotti "N" nell'Elaborato B2.2, destinandoli a SLS, a decorrere dalla data del 01.01.2021.

Nei suddetti casi l'Amministrazione Comunale seleziona a mezzo di bando pubblico i soggetti idonei alla sola gestione delle SLS da essa stessa preventivamente attrezzate, secondo le modalità disciplinate dagli articoli 38 e 39 delle presenti NTA.

Art 41. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL GESTORE DI ATTIVITÀ TURISTICO – RICREATIVE SU ARENILE SABBIOSO

Il concessionario, titolare di concessione per attività turistico – ricreative (SB e SLS) deve garantire obbligatoriamente in area demaniale i seguenti servizi minimi:

- pulizia quotidiana dell'area demaniale in concessione e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia e delle aree ad essa limitrofe per una larghezza non inferiore a 40 ml di fronte mare su ciascun lato non oggetto di concessione e se la concessione è pari o superiore a 50 ml; 20 ml di fronte mare per lato per concessioni con fronte mare pari a 25 ml;
- servizio di primo soccorso, completo dei necessari presidi;
- servizi igienici anche per diversamente abili, collegati alla rete fognaria comunale ovvero dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- chiosco bar;
- direzione;
- docce;
- libero accesso alla battigia anche nel periodo di chiusura della struttura, qualora non sussista la possibilità da parte del Comune di realizzarne uno;
- fornitura gratuita alle persone diversamente abili degli appositi ausili speciali per il trasporto, adatti al mare.

Inoltre è obbligatorio per ogni stabilimento balneare garantire ad ogni utente una superficie minima di 3 mq, considerando come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la



superficie dello stabilimento (esclusi gli spazi destinati a servizi) e la superficie minima per ogni singola utenza.

Le cabine spogliatoio devono, in via prioritaria, rifarsi ai suggerimenti contenuti nella relativa Scheda tipologica.

Deve essere prevista almeno una cabina spogliatoio per disabili con le caratteristiche indicate dalla Scheda Tipologica B allegata alle presenti NTA.

E' fatto altresì obbligo di provvedere alla raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti sulle spiagge.

E' data la possibilità agli stabilimenti di esercitare servizi di ristorazione, bar, ecc. anche fuori dell'orario per l'attività balneare, purché vengano rispettate le norme amministrative stabilite dal Comune e le attività siano dotate delle autorizzazioni previste dalla normativa in vigore.

Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio, ove si prevede l'utilizzazione di elementi vegetali, dovranno essere utilizzate essenze adatte al mantenimento dell'equilibrio dell'ambiente con modalità di piantagione che riproduca il più possibile la disposizione naturale.

I titolari o gestori delle attività balneari comunicano al Comune i prezzi minimi e massimi (comprensivi di iva) che intendono applicare, entro il 30 maggio di ogni anno. E' altresì fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi applicati.

Terminata la stagione balneare, ciascun concessionario dovrà provvedere allo smontaggio degli elementi (cestini, coperture, percorsi pavimentati, ombrelloni e sdraio, chioschi, giochi, ecc.), provvedere ove necessario all'assetto delle piante, per la stagione invernale e alla protezione delle strutture precarie stabili, tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque mantenere condizioni di decoro soprattutto per le spiagge in diretta connessione visuale con le strade di accesso alle località marittime. Tutte le strutture precarie stagionali dovranno essere evidenziate nel progetto di concessione, così come andrà evidenziato l'eventuale assetto invernale, comprese le eventuali opere di difesa per la vegetazione.

Art 42. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO PER AREE CONCEDIBILI PER ALTRI USI SU ARENILE SABBIOSO



La procedura per l'assegnazione delle aree concedibili per altri usi, insistenti su arenile sabbioso, come rappresentate nell'Elaborato B 2.2 come "Lotti A", è avviata a seguito di bando pubblico ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della LR 17/2015.

L'Amministrazione in sede di bando pubblico definisce, in aggiunta ai punti a), b), c), d), e), f) dell'art.8 comma 3 della LR 17/2015:

- la localizzazione (a mezzo di rilievo celerimetrico) del lotto a base di gara, entro i perimetri definiti quali "Aree concedibili per altri usi" nel presente PCC;
- la destinazione d'uso del lotto a base di gara;
- la consistenza del lotto stesso a base di gara, in termini di fronte mare e superficie, entro i perimetri definiti quali "Aree concedibili per altri usi" nell'Elaborato B 2.2 del presente PCC.

Art 43. AREE CONCESSE SU COSTA ROCCIOSA

L'Amministrazione ha facoltà di concedere porzioni di area demaniale insistenti sui tratti rocciosi (tratti individuati nell'Elaborato B1 sotto la voce "costa rocciosa"), a seguito di specifica richiesta da parte di soggetti privati.

La domanda deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta. Deve essere corredata dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa in vigore. In particolare, alla domanda deve essere allegata una perizia giurata firmata da un tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.

Alla domanda devono essere allegati, altresì, la certificazione antimafia e la certificazione da cui risulti l'assenza di sentenze penali passate in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.

L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con Delibera di G.R. 9 dicembre 1997, n. 90074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, recante Disciplina del demanio e patrimonio regionale.

Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.



Ove si tratti di aree su cui incidono vincoli di natura territoriale e/o ambientale, il cui utilizzo è subordinato alla preventiva autorizzazione e o parere dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela, l'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione può indire una conferenza di servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.. In tale ipotesi il provvedimento finale deve essere emesso entro 90 giorni dalla convocazione della conferenza di servizi.

Art 44. CONCORSO DI DOMANDE

Con riferimento alle concessioni per attività turistico-ricreative, allorquando sulla stessa area vi siano più domande, il provvedimento concessorio è rilasciato in esito ad una valutazione comparativa avente ad oggetto i parametri descritti nell'articolo 38.

Art 45. AREE CONCESSE CON FINALITÀ TURISTICO – RICREATIVE DIVERSE DA SB E SLS (CAPO IV) E CON FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE TURISTICO - RICREATIVE (CAPO V)

L'Amministrazione ha facoltà di concedere l'uso di aree insistenti nel demanio marittimo – al di fuori dell'arenile sabbioso - con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (capo IV) e con finalità diverse da quelle turistico-ricreative (capo V), a seguito di specifica richiesta da parte di soggetti privati. La richiesta e il rilascio della concessione seguono la stessa procedura riportata all' Art.43.

Art 46. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI AREE CON FINALITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

Il concessionario, titolare di concessione per finalità economico produttive deve garantire obbligatoriamente i seguenti servizi minimi in area demaniale:

- Mantenere pulito e sgombero da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione e quella immediatamente adiacente, curando, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area in concessione e delle opere da realizzarsi;
- Evitare di apporre recinzioni che non siano state espressamente autorizzate;
- Adattare le strutture in concessione per renderle visitabili e accessibili dalle persone diversamente abili;



- Sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, riportandola allo stato originale, in caso di scadenza, revoca o decadenza della concessione;
- Osservare gli obblighi del concessionario contenuti nell'atto di concessione e tutte le disposizioni di cui al Codice della navigazione ed al relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre disposizioni normative statali e regionali in materia di concessioni demaniali marittime in vigore e specificamente volte a disciplinare le concessioni di cui alla presente norma.

Art 47. DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per attività con finalità turistico-ricreative è stabilita in anni sei.

La durata delle concessioni diverse da quelle turistico - ricreative è stabilita in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

La durata delle concessioni non produttrici di reddito è stabilita in relazione al programma che l'associazione, il soggetto privato o l'ente propone ed è valutata in considerazione dell'impatto che l'attività che si intende svolgere produce sul territorio.

Art 48. REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone concessorio pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza a parità di condizioni presentate in sede di gara fra più concorrenti per l'ottenimento di una medesima area in concessione.

La stessa può essere revocata in seguito a condanne relative a reati di inquinamento ambientale e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Inoltre, costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza:

- l'accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici all'arenile;
- qualsiasi interessamento o compromissione del cordone dunare;
- la realizzazione di manufatti abusivi o la semplice apposizione di manufatti in area esterna alla FP/2;



- la costruzione ed il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili;
- l'utilizzo di materiale non idoneo a conformarsi alle prescrizioni inserite nel PCC.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico-ricreativa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 41 e 46, nonché delle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:

- a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
- b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, chiosco bar, direzione);
- c) salvamento;

d) transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a 150 mt, nel rispetto della salvaguardia degli habitat costieri e dei cordoni dunari.

Art 49. CONCESSIONI TEMPORANEE

L'Amministrazione Comunale può rilasciare concessioni temporanee ovvero di durata pari o inferiore a 30 giorni, su apposita e motivata istanza preventiva, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, manifestazioni, attività sportive, ecc.

La misura del canone è disciplinata secondo le modalità previste dall'art. 39 del Codice della Navigazione.



TITOLO V – VALENZA TURISTICA

Art 50. VALENZA TURISTICA

Il PCC, ai fini della determinazione degli oneri concessori, individua, nell'Elaborato grafico B5, aree ad alta e normale valenza turistica.

TITOLO VI – INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

Art 51. INDIVIDUAZIONE AMBITI A PRIORITA' ASSOLUTA DI INTERVENTO

Il PCC rimanda ad approfonditi studi di dettaglio la realizzazione di opere di difesa costiera e, in ogni caso, ciascun intervento dovrà essere improntato alla massima prudenza.

Nell'Elaborato B 2.2 si individua il tratto a priorità assoluta di intervento. Per questo tratto sono da prevedere interventi atti a ridurre il trend erosivo, con possibile previsione di prelievi di sabbia dalla zona del porto di Torre San Giovanni per relativi ripascimenti.

Art 52. INDIVIDUAZIONE AMBITI AD INTERVENTO PRIORITARIO

Nell'Elaborato B 2.2 si segnalano, inoltre, i due tratti sui quali intervenire in via prioritaria, siti in Località Fontanelle, risultati stabili rispetto al manifestarsi di fenomeni erosivi. Per questi tratti sono attuabili da subito per iniziativa pubblica e/o privata interventi di mantenimento stagionale, tramite operazioni di Gestione del litorale, consistenti nel trasferimento di sedimenti, utilizzando "prelievi di



ridotta entità” dai primi fondali antistanti, alla profondità di almeno 3 mt, nella misura di 20 mc per ogni metro lineare di spiaggia e comunque di entità inferiore a 5000 mc, secondo quanto specificato nella Circolare 9388 del 13.05.2010 del Demanio Marittimo della Regione Puglia. Tali operazioni stagionali devono essere autorizzate previo nulla osta rilasciato dall’Ente Parco Litorale di Ugento quando rientranti nel perimetro del Parco Litorale di Ugento e comunque ottenuti i rispettivi pareri previsti per legge.

Art 53. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE CONCEDIBILI

La localizzazione delle aree individuate come “Lotti concedibili per SLS”, “Concessioni in zone C1 oggetto di possibile delocalizzazione” e “Possibili aree da destinare alla traslazione dei titoli concessori” nell’Elaborato B2.1 e “Aree concedibili per SB e/o SLS” nell’Elaborato B 2.2 potrebbe subire variazioni rispetto alle previsioni del presente Piano qualora lo studio per la definizione di strategie strutturate per la salvaguardia dall’erosione costiera, in corso di svolgimento, dovesse concludersi con indicazioni localizzative di tipo diverso.

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art 54. PROROGA AL 31.12.2020 DELLE CONCESSIONI IN ESSERE

Ai sensi dell’art. 14 comma 9 della L.R.17/2015, il PCC salvaguarda le concessioni in essere, nella loro consistenza (superficie e fronte mare) come esplicitata da Modello D1 relativo, fino alla scadenza del termine della proroga di cui all’art.1, comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla L.26/2/2012 n.25, fatte salve eventuali modifiche alla suddetta consistenza ai sensi dell’art. 45 del Codice della Navigazione.

Possono essere apportate modifiche in difetto alla consistenza in essere, fermo restando il fronte mare concesso, e conseguentemente al canone concessorio, ad opera dei concessionari, facendo esplicita domanda all’Amministrazione, corredata da rilievo celerimetrico relativo all’effettiva area utilizzabile.

Art 55. CONCESSIONI IN ESSERE INSISTENTI IN ZONE C1 STABILI

Con riferimento alle concessioni ricadenti in tratti di costa classificati come C1 dal PRC e che presentano una condizione stabile della linea di riva rispetto al manifestarsi di fenomeni erosivi (Elaborato B 2.1), ai concessionari è data possibilità di effettuare operazioni stagionali di gestione



del litorale, consistenti nel trasferimento di sedimenti, utilizzando “prelievi di ridotta entità” dai primi fondali antistanti, alla profondità di almeno 3 mt, nella misura di 20 mc per ogni metro lineare di spiaggia e comunque di entità inferiore a 5000 mc, secondo quanto specificato nella Circolare prot.9388 del 13.05.2010 del Demanio Marittimo della Regione Puglia. Tali operazioni stagionali devono essere autorizzate previo nulla osta rilasciato dall’Ente Parco Litorale di Ugento quando rientranti nel perimetro del Parco Litorale di Ugento e comunque ottenuti i rispettivi pareri previsti per legge.

Art 56. CONCESSIONI IN ESSERE INSISTENTI IN ZONE C1 INSTABILI

Con riferimento alle concessioni in essere n. 29-39 (Elaborato B 2.1) ricadenti in tratti di costa classificati come C1 da PRC e che presentano fenomeni erosivi tutt’ora in atto, ai concessionari è data possibilità:

1. Di mantenere la concessione in essere, rilevandone l’effettiva consistenza in funzione dell’attuale configurazione fisica della costa, al fine della rideterminazione del canone concessorio; in tal caso il concessionario dovrà fornire il rilievo celerimetrico dell’area e compilare la modulistica necessaria secondo le procedure di legge.

ovvero

2. Di richiedere la delocalizzazione ai sensi dell’Art.14 comma 4 della L.R.17/2015 della concessione in essere nei corrispondenti lotti concedibili 25D – 29D – 39D, individuati nell’elaborato B2.1, mantenendone l’attuale consistenza in termini di fronte mare ed estendendosi per la profondità disponibile, inferiore o uguale a quella della concessione in essere.

Con riferimento alla concessione in essere n. 25 (Elaborato B 2.1), al concessionario è fatto obbligo di richiedere la delocalizzazione ai sensi dell’Art.14 comma 4 della L.R.17/2015 della concessione in essere nel corrispondente lotti concedibile 25D, individuato nell’elaborato B2.1, mantenendone l’attuale consistenza in termini di fronte mare ed estendendosi per la profondità disponibile, inferiore o uguale a quella della concessione in essere.

Art 57. ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI ESISTENTI

All’interno delle aree già date in concessione, i concessionari devono adeguare i manufatti presenti al principio dell’amovibilità, previsto espressamente dalla normativa regionale per le strutture precarie, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall’art. 18 della presente norma, entro due anni e comunque non oltre la prima stagione balneare successiva all’approvazione definitiva del PCC.



Le schede allegate alla presente norma riporta schemi tipologici ed aggregativi di tipo modulare ai quali fare riferimento nell'adempimento testé richiamato.

Art 58. RECINZIONI

Le recinzioni esistenti che pregiudicano il libero accesso al demanio, sebbene regolarmente autorizzate, dovranno essere rimosse entro sei mesi a cura e spese del concessionario.

Tutte le altre recinzioni, ricadenti in area demaniale, che delimitano impropriamente spazi di pertinenza privata, dovranno essere esse stesse rimosse entro un anno dall'approvazione del piano. Per queste, comunque, i privati direttamente interessati, e, nello stesso arco di tempo di un anno, possono avviare autonomamente procedure di sdemanializzazione per evitare la rimozione delle stesse recinzioni.

Art 59. ACCESSI PUBBLICI

In tutti i casi in cui gli accessi privati, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, si volessero rendere di tipo pubblico, l'Amministrazione provvederà nelle dovute forme di legge.

Art 60. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Qualsiasi barriera che limiti l'accesso a soggetti diversamente abili, dovrà essere rimossa subito dopo l'approvazione del PCC.

Art 61. DEFINIZIONE DI FASCE DESTINATE AL LIBERO TRANSITO (FO e FP/3)

L'individuazione fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce parallele al mare (FP3) per i camminamenti, dovrà essere garantita conformemente alla norma subito dopo l'approvazione del PCC.

Art 62. MANUFATTI INSISTENTI SU DUNA COSTIERA

Nel caso in cui i manufatti insistano su duna costiera, gli stessi vanno rimossi e la concessione, nella sua interezza, va adeguata alla nuova normativa, pena decadenza della concessione stessa, immediatamente dopo l'approvazione del PCC.